



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.61/64449 DEL 4.10.2010

Art. 1 (Definizione dell'onorificenza e destinatari)

1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che la Città di Vicenza conferisce a cittadini italiani o stranieri, non nati né residenti nel Comune di Vicenza.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede a Vicenza, anche se non legati al territorio, e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 2 (Criteri per il conferimento e competenze)

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto dei 4/5 degli aventi diritto, per speciali e riconosciute benemerenze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, della difesa dei diritti umani;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso la Città e la comunità vicentina unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini vicentini e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica ed umana della loro terra, nonché per la realizzazione di opere nei medesimi campi, che abbiano dato lustro alla Città di Vicenza.

Art. 3 (Procedimento di assegnazione)

1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, da $\frac{1}{4}$ dei consiglieri comunali o da 500 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario Generale o da suoi delegati. Dev'essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale di Vicenza, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. La Commissione Consiliare "Affari Istituzionali" è chiamata ad esprimere un parere motivato di rispondenza della proposta ai criteri fissati dal presente Regolamento, da inoltrare alla Giunta e al Consiglio Comunale.
3. La Giunta Comunale, valutati la relazione ed il parere della Commissione Consiliare, esprime il proprio parere in merito all'eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio Comunale per la deliberazione definitiva.

Art. 4 (Albo dei cittadini onorari)

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei cittadini onorari di Vicenza, curato dall'Ufficio di Staff del Sindaco, dove vengono annotati in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.

2. La Giunta Comunale, previa ricognizione degli atti, iscrive d'ufficio all'Albo i cittadini onorari che hanno già ottenuto il riconoscimento.

Art.5 (Modalità di consegna del titolo)

1. La cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l'atto del conferimento, la motivazione e le firme del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.

2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alla presenza dell'interessato, di un parente o di un delegato.

Art. 6 (Diritti del cittadino onorario)

1. Il cittadino onorario ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.

Art.7 (Perdite dell'onorificenza)

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di ¼ dei consiglieri comunali o di 500 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario Generale o da suoi delegati, previa istruttoria da parte della Commissione Consiliare "Affari Istituzionali", ai sensi dell'art.3 c.2).

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, si provvede con adeguati fondi di bilancio stanziati al capitolo.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.